

**ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI ITALIANI IN ALBANIA
A.I.I.A. (N.P.O.)**

STATUTO

Articolo 1

Nome, tipologia, sede e durata

Questa associazione, senza fine di lucro, è stata costituita con sede in Tirana (Albania), Piazza Skanderbeg, nr. 6, Palazzo della Cultura, con il nome di “**Associazione degli Imprenditori Italiani in Albania – A.I.I.A.**”, qui di seguito denominata Associazione.

L’Associazione svolge principalmente la sua attività sul territorio della Repubblica d’Albania ed ha lo scopo di collaborare con le realtà Imprenditoriali Albanesi, Balcaniche e Italiane.

L’associazione lavorerà per un periodo indeterminato di tempo, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi delineati nello Statuto.

Articolo 2

Componenti del sistema della rappresentanza

L’Associazione costituisce il sistema di rappresentanza, assistenza e mutuo soccorso degli operatori economici e delle imprese produttrici di beni e/o servizi, a totale o parziale capitale italiano, che operino, con domicilio fiscale in Albania, salvo quanto previsto all’art. 4.

Gli operatori economici e le imprese finanziano l’Associazione secondo le modalità previste dalle norme associative.

Gli operatori economici e le imprese associate hanno il diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate dal complesso delle componenti del sistema, a tutti i livelli di interlocuzione istituzionale e per tutti gli interessi rappresentati.

Articolo 3

Scopi dell’Associazione

Nell’ambito dei ruoli svolti dalle componenti del sistema, delle competenze e delle deleghe attribuite, l’Associazione ha per scopo:

a) di promuovere, nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;

b) di rappresentare e tutelare, nei limiti del presente statuto, il settore di produzione di beni e/o servizi nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le Istituzioni e le Amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali Albanesi, Italiane ed internazionali;

c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali Albanesi, Italiane ed internazionali, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;

d) di svolgere, ai fini di cui alle precedenti lettere a), b), c) le seguenti funzioni:

1. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse;
promuovere l'adozione delle politiche economiche e industriali e processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idoneo a consentire un contesto competitivo al sistema produttivo; nell'ambito di tali iniziative, organizzare Assise generali delle imprese aderenti al sistema, nel corso delle quali dibattere i temi politici, economici e sociali di più attuale e rilevante importanza;
2. tutelare le attività degli operatori economici e delle imprese aderenti al sistema sul piano economico e sindacale a livello nazionale, nonché, su espressa delega, concorrerà a stipulare contratti collettivi di lavoro riguardanti tutte le categorie rappresentate, assicurando la definizione delle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori italiani e albanesi, presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del sistema e all'ordinato evolversi dei rapporti associativi;
4. provvedere all'informazione, all'assistenza ed alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e delle imprese.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- istituisce un Registro delle imprese associate, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza di ciascuna impresa al sistema e al suo inquadramento in esso;
- assicura una rappresentanza unitaria e coordinata del sistema in Albania e in Italia con obiettivi di sviluppo di sinergie e di ottimizzazione nelle attività, con particolare riferimento ad una collaborazione con le realtà associative albanesi e italiane.
- può suddividere il territorio della Repubblica di Albania in Distretti Territoriali, in cui aprire propri uffici di rappresentanza affidati a Rappresentanti Territoriali.

- può aprire uffici di rappresentanza in Italia.
- può dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;
- può istituire collegi di conciliazione e di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra le componenti e aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò preposti.

L'Associazione persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispira i propri comportamenti al "codice etico e di comportamento", che sarà cura del Consiglio Direttivo predisporre e proporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 4 Associati

Possono essere associati gli operatori economici e le imprese di cui all'art. 2; è, altresì, facoltà dell'Associazione accettare l'adesione di altre realtà imprenditoriali con modalità specifiche stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Gli eventuali associati che non abbiano i requisiti di cui all'art. 2 si considerano Soci Aggregati ed hanno tutti i diritti dei soci, escluso l'elettorato attivo e/o passivo.

Nell'Associazione si distinguono:

a) Soci Ordinari, la cui domanda d'iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e siano in regola con le modalità previste dallo Statuto su Iscrizione e Quota annuale;

b) Soci Aggregati, che hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, escluso elettorato attivo e/o passivo, secondo modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I Soci Aggregati che per 3 anni hanno collaborato attivamente ed ininterrottamente nell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo possono acquisire lo status di socio Ordinario.

c) Soci Onorari: qualificati esponenti della cultura, dell'imprenditoria e del mondo professionale.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Consiglio Direttivo e possono partecipare all'attività dell'Associazione con tutti i diritti escluso l'elettorato, sia attivo che passivo.

Gli associati devono uniformare la loro attività ai valori e ai principi basilari dell'etica imprenditoriale, che l'Associazione si è imposta, attraverso il proprio codice etico e di comportamento che forma parte integrante del presente statuto.

Articolo 5 Acquisizione e mantenimento della qualità di associato

La qualità di associato si acquista per delibera del Consiglio Direttivo, a seguito della presentazione di una domanda accompagnata dalla documentazione che attesti l'avvenuto versamento della prescritta quota associativa e di idonea documentazione, con la quale devono essere fornite le informazioni comprovanti la qualità del richiedente e deve essere designata la persona fisica destinata a rappresentare la società o l'impresa in seno all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide, all'atto di presentazione della domanda, sulla sussistenza dei requisiti per divenire associato, potendo inoltre richiedere l'esibizione o la produzione di ulteriore documentazione a dimostrazione dei requisiti stessi. In caso di rigetto della domanda, la decisione deve essere motivata.

Inoltre, il Consiglio Direttivo, in concorso con tutti gli associati, come più dettagliatamente indicato nell'art. 21 del presente statuto, ha il compito di denunciare i casi di violazione del codice etico e di comportamento al Collegio dei Probiviri, che istruisce e decide sui casi che gli vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo comminando le seguenti sanzioni: deplorazione, sospensione o espulsione dall'Associazione.

Articolo 6

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- per recesso, allorquando l'associato, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno in corso può recedere dall'Associazione dandone notizia per iscritto al Consiglio Direttivo. In tal caso è sollevato dall'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno successivo;
- per espulsione, motivata da inadempienza alle disposizioni del presente statuto e dell'allegato codice etico e di comportamento, deliberata dal Collegio dei Probiviri su istanza del Consiglio Direttivo;
- per cessazione dell'attività esercitata;
- per mancato versamento della quota associativa annuale entro la data stabilita al 31 Marzo di ogni anno. L'eventuale versamento della quota associativa comprensiva di eventuali arretrati, successivo ai termini stabiliti, darà comunque la facoltà di riacquistare la qualità di socio, senza ulteriore decisione del Consiglio Direttivo, ma non consentirà di esercitare il diritto di voto nell'assemblea dell'anno di riferimento.

Articolo 7

Esercizio dei diritti associativi

L'esercizio dei diritti associativi spetta agli associati regolarmente iscritti e che abbiano versato la quota associativa annuale nei termini stabiliti dall'art. 6.

Ciascun associato può delegare l'esercizio del diritto di voto ad altro associato, con facoltà di voto, il quale può ricevere deleghe da non oltre tre associati assenti o, limitatamente al giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, ad altra persona, purché dipendente o che rivesta cariche sociali nell'impresa o società regolarmente associata.

Il presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione protempore.

Al fine di sovrintendere alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori scelti tra gli associati presenti.

In occasione di Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali, ogni avente diritto al voto riceve una scheda elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo, una scheda per l'elezione del Collegio dei Probiviri e una per i Revisori dei Conti.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo, l'avente diritto potrà indicare sulla scheda elettorale, un numero di preferenze deliberato in sede di Assemblea elettiva.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, l'avente diritto potrà indicare sulle schede elettorali, fino ad un massimo di 2 nominativi per ciascuno di essi.

Articolo 8 **Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Generale
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente dell'Associazione;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri.
- g) i Revisori dei Conti.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 9 **Assemblea degli associati**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/5 degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione del Consiglio dei Proibiviri e dei Revisori dei Conti;
- c) l'elezione dei membri a completamento del Consiglio Generale
- d) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, e previa relazione dei Revisori dei Conti, del bilancio preventivo e consuntivo.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la revisione o le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Articolo 10 **Convocazione dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica, e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In casi di particolare urgenza o su richiesta di almeno 1/5 degli associati, la convocazione dell'Assemblea può essere effettuata dal Consiglio Direttivo, con preavviso inferiore a venti giorni e non meno di dieci giorni, anche in via telefonica con conferma via telefax o posta elettronica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Articolo 11

Criteri di validità dell'Assemblea

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 2/3 degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un quarto degli associati.

Nel caso in cui non si raggiunga il quorum di un quarto, la successiva assemblea deve essere riconvocata almeno entro i trenta giorni successivi la precedente convocazione.

Hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, nei termini stabiliti dagli art. 6 e 7.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

La revisione e le modifiche allo statuto sono deliberate col voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per le decisioni relative allo scioglimento dell'Associazione è peraltro richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o in sua assenza dall'altro Vice Presidente.

All'inizio della riunione, il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scegliendolo tra gli associati e designa altri due associati quali Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e in caso di elezioni dagli Scrutatori, che viene archiviato, conservato e messo a disposizione di tutti gli associati che intendono chiederne copia.

Copia del verbale deve essere inviato via telefax o posta elettronica a tutti gli associati.

Articolo 12

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) membri eletti degli Organismi statuari (Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, Probiviri)
- b) Associati, fino da otto a dodici membri, su proposta del Presidente, approvata a maggioranza in Assemblea.

I membri del Consiglio Generale durano in carica per lo stesso periodo degli altri Organismi statuari e sono rieleggibili.

La carica di membro del Consiglio Generale decada automaticamente in case di perdita della qualità di associato come previsto dall'art. 6 o in caso di tre assenze consecutive ingiustificate.

Detta carica si intende persa, comunque, qualora la persona eletta non sia più rappresentante della sua elezione.

In questi casi, così come nel caso di dimissioni, subentra al Consigliere uscente un Socio eletto nella prima Assemblea utile a maggioranza su proposta del Presidente.

Il Consiglio Generale si riunisce di regola una volta ogni tre mesi.

Il consiglio Generale sovrintende al rispetto e all'attuazione degli scopi generali dell'Associazione, richiamati nei commi a), b) e c) dell'Art.3

Il Consiglio Generale concorre all'approfondimento dei temi richiamati nel punto d) dell'Art.3 per l'individuazione delle priorità di Programma alla cui realizzazione è preposto, come da Statuto, il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri effettivi e assume le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di votazione, per alzata di mano o con scrutinio segreto.

Le votazioni relative a persone o provvedimenti di carattere disciplinare si svolgono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano del verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri nell'ambito di ciascuna riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese. Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno un Vice Presidente o un/terzo dei membri effettivi del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare e deve essere inviato via telefax o posta elettronica entro 7 giorni dalla data fissata per la riunione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono ammessi ad assistere, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed i Probiviri.

Articolo 14

Elezione, durata, rieleggibilità, decadenza dei membri del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del Consiglio Direttivo decade automaticamente in caso di perdita della qualità di associato come previsto dall'art. 6 o in caso di tre assenze consecutive ingiustificate.

Detta carica si intende persa, comunque, qualora la persona eletta non sia più rappresentante della società o impresa iscritta all'Associazione come provato al momento della sua elezione.

In questi casi subentra al Consigliere uscente il primo nella graduatoria dei non eletti.

Se, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, si provvede a sostituirli in base alla speciale graduatoria stilata all'atto della loro elezione, rispettando il principio di rappresentatività fissato nel secondo e terzo comma del presente articolo.

Articolo 15

Poteri e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, i cui poteri meglio sono dettagliati in "Poteri e Deleghe" parte integrante del presente statuto, amministra, gestisce e dirige l'Associazione nell'ambito delle finalità e degli scopi associativi. In particolare:

- a) elegge nel proprio interno il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario
- b) riceve e discute le osservazioni, le proposte e le richieste formulate dagli associati;

- c) convoca l'Assemblea degli associati;
- d) propone e svolge iniziative promozionali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) provvede a tutti i compiti relativi all'organizzazione interna, all'amministrazione e alla gestione dell'Associazione;
- f) nomina il Tesoriere al proprio interno;
- g) nomina i Rappresentanti Territoriali e ne determina i limiti massimi di spesa;
- h) su proposta del Tesoriere, esamina ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali da presentare all'Assemblea unitamente alla relazione annuale al bilancio consuntivo;
- i) nomina commissioni e riunioni di lavoro settoriali su temi specifici;
- l) propone all'esame del Collegio dei Probiviri, su propria iniziativa o su richiesta scritta di un associato, previa sommaria valutazione della consistenza delle argomentazioni, i casi di violazione dello statuto e/o del codice etico e di comportamento da parte degli associati;
- m) attribuisce a singoli consiglieri ovvero ad altri associati o consulenti esterni specifiche deleghe, incarichi o rappresentanze, come codificato in "Poteri e Deleghe" parte integrante del presente statuto da approvare in Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- n) ha la facoltà di nominare un Direttore Generale dell'Associazione;
- o) nomina, volta per volta, un segretario che attiva e redige il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione, i cui poteri sono dettagliati meglio in "Poteri e Deleghe", parte integrante del presente statuto, ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Esso viene eletto dal Consiglio Direttivo, al proprio interno e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una volta per un massimo di sei anni.

Il Presidente dell'Associazione può assumere tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione, riferendone al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. In caso di urgenza, può altresì assumere provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile successiva.

Articolo 17 **Direttore Generale**

Agli uffici dell'Associazione può essere preposto il Direttore Generale.

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne fissa l'eventuale compenso e la durata dell'incarico e può essere rinominato.

Egli provvede alla trattazione degli affari generali e amministrativi, ed all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, coordinandone l'applicazione con gli Uffici dei Rappresentanti Territoriali.

Articolo 18 **Rappresentante Territoriale**

Per ciascun Distretto Territoriale, il Consiglio Direttivo può nominare un Rappresentante Territoriale effettivo e uno supplente, scegliendoli tra gli associati ivi aventi sede.

Il Rappresentante Territoriale:

- a) dietro specifico mandato del Consiglio Direttivo, promuove l'attività imprenditoriale italiana a livello distrettuale;
- b) rappresenta l'Associazione presso le autorità locali;
- c) informa le imprese del distretto sulle iniziative e le attività svolte al livello nazionale dall'Associazione;
- d) per l'esercizio delle funzioni su indicate può assumere impegni di spesa per un ammontare annuale massimo determinato dal Consiglio Direttivo;
- e) può raccogliere i contributi associativi delle imprese del distretto, curandone il trasferimento presso la Tesoreria;
- f) rende trimestralmente conto al Tesoriere della gestione dell'attività finanziaria.

Il Rappresentante Territoriale viene nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per la durata del consiglio che lo ha nominato e può essere rinominato.

Articolo 19

Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato nell'incarico.

Il Tesoriere controlla e segue la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio Direttivo e predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Il Tesoriere deposita in un conto bancario intestato all'Associazione i fondi derivanti dalle quote associative o di altra provenienza.

L'utilizzo dei fondi può essere disposto solo con la firma congiunta del Presidente dell'Associazione e del Tesoriere ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, con la firma congiunta di un Vice Presidente e del Tesoriere.

Articolo 20

Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti eleggono al loro interno il Presidente.

I Revisori dei Conti vigilano ed eseguono il controllo della gestione contabile dell'Associazione, appongono il visto per approvazione sul bilancio consuntivo e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti attivano e redigono il libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, in cui annotano l'esito dei controlli trimestrali nella gestione contabile dell'Associazione nonché la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze dell'Assemblea, con l'obbligo di astenersi dall'esercizio del diritto di voto in caso di deliberazione sull'approvazione del bilancio.

I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di loro assenza, impedimento o mancanza definitiva, in base alla graduatoria risultante dalle elezioni.

I Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo, né rivestire la carica di Rappresentante Territoriale e/o di Direttore.

Articolo 21 **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, nominato a scrutinio segreto ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria, è composto da tre membri effettivi, scelti tra gli associati che si distinguono per competenza, qualità morali e notoria stima e prestigio.

I membri sono scelti in base al numero di preferenze ricevute. In caso di parità di preferenze ricevute prevale il candidato anagraficamente più anziano.

Il collegio dei Probiviri è ritualmente costituito con la totalità degli eletti ed elegge, alla prima riunione utile, nel proprio ambito il Presidente del collegio.

I Probiviri hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le decisioni dei Probiviri sono vincolanti per le parti, con valenza di contratto, inappellabili e saranno assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa nonché *pro bono et aequo*.

Sono deferiti al Collegio dei Probiviri, su istanza del Consiglio Direttivo, i casi di violazione da parte degli associati dello statuto e del codice etico e di comportamento.

Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno due associati, le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, degli atti integrativi e di altra natura che potranno sorgere all'interno dell'Associazione tra organi sociali ed associati e tra gli associati stessi e che non si siano potute definire bonariamente.

Il collegio dei Probiviri si deve riunire entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di giudizio.

Nel caso di denuncia di violazione dello statuto e/o del codice etico e di comportamento, il collegio dei Probiviri, osserverà la seguente procedura:

- a) informerà innanzitutto l'associato dell'inizio del procedimento a suo carico, comunicandogli, in via riservata, le motivazioni del deferimento contenute nella richiesta formulata dal Consiglio Direttivo;
- b) inviterà lo stesso a prospettare, entro congruo termine, personalmente e/o mediante proprio mandatario, per iscritto e/o verbalmente, le ragioni a propria discolta, anche producendo documentazione e/o chiedendo l'audizione di terze persone.

Il termine massimo entro cui i Probiviri debbono emanare la loro decisione è di sessanta giorni a partire dal momento in cui essi sono stati investiti della questione.

Nel caso in cui siano necessarie rilevazioni, audizioni od accertamenti istruttori di particolare complessità, il collegio stesso è legittimato a deliberare, all'unanimità, una prorogazione del termine fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone motivata comunicazione agli interessati ed al Presidente dell'Associazione.

Scaduto il termine stabilito senza che il collegio dei Probiviri abbia emesso il proprio giudizio, il collegio stesso si considererà decaduto ed il procedimento resterà sospeso sino alla nomina del nuovo Collegio dei Probiviri da parte dell'Assemblea all'uopo nominata.

La decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere motivata e potrà contemplare:

- a) l'affermazione dell'accertato rispetto da parte dell'associato delle norme che si presumono violate;
- b) l'affermazione dell'accertata violazione delle norme.

In questo ultimo caso, la pronuncia sarà accompagnata dalla sanzione:

- a) della deplorazione;
- b) ovvero della sospensione dai diritti associativi, per un determinato periodo non superiore ad un anno;
- c) ovvero, per i casi più gravi, dell'espulsione.

La pronuncia del Collegio dei Probiviri verrà notificata all'associato e al Consiglio Direttivo, a cura del Presidente dell'Associazione.

Nel caso di controversie circa l'interpretazione e applicazione dello Statuto e degli atti integrativi, il Collegio osserverà la seguente procedura:

- a) fisserà un termine non superiore a quindici giorni per il deposito di memorie scritte ed ulteriori quindici giorni per l'audizione delle parti e di eventuali terzi esperti;
- b) fisserà un successivo termine non superiore a quindici giorni per il deposito di memorie conclusionali.

Il Collegio dei Probiviri dovrà emettere la propria decisione entro trenta giorni dal termine fissato per il deposito delle memorie conclusionali. Eventuali spese vive sostenute dal collegio per assumere la propria decisione saranno addebitate a carico della parte soccombente.

Articolo 22 **Mezzi finanziari**

Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione dispone di un fondo autonomo costituito dalle quote associative annuali e da eventuali altri contributi e proventi.

La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I termini di versamento delle quote associative sono stabiliti dal presente statuto all'art. 6.

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili ed immobili esclusivamente limitati al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 23 **Bilancio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve chiaramente rispecchiare, per singoli e distinti capitoli, la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio preventivo deve chiaramente rispecchiare, per singoli e distinti capitoli, sulla base della passata gestione e dei prevedibili sviluppi della situazione, il probabile andamento della gestione economico-finanziaria dell'anno solare successivo.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo sulla base degli schemi predisposti dal Tesoriere, dovranno essere sottoposti

all'approvazione dell'Assemblea generale entro il 31 Marzo di ogni anno successivo all'anno economico in oggetto.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo da parte dell'Assemblea generale, si provvede in via provvisoria alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione sulla base di un preventivo di spesa approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo e quello preventivo al collegio dei Revisori almeno un mese prima della data fissata per la presentazione all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori devono restare depositati in copia presso l'Associazione durante i 7 giorni che precedono l'Assemblea per consentirne la visione agli associati.

Articolo 24 **Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere sempre disposto dall'Assemblea generale all'uopo convocata; la delibera relativa dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, dando loro mandato di devolvere la proprietà rimasta, dopo aver assolto gli obblighi secondo la legge in vigore, ad ente o associazione indicato dall'Assemblea e avente scopo simile a quello dell'Associazione.

Articolo 25 **Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme della legislazione vigente nella Repubblica di Albania.